



# Regione Lombardia

---

DECRETO N. 9473

Del 14/07/2026

---

Identificativo Atto n. 873

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Oggetto

APPROVAZIONE DEL BANDO INNEVAMENTO 2026 SOSTEGNO ALLA GESTIONE IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE PISTE DA SCI NEI COMPRESORI SCIISTICI LOMBARDI, PER LA STAGIONE SCIISTICA 2025/2026

L'atto si compone di \_\_\_\_\_ pagine di cui  
\_\_\_\_\_ pagine di allegati    parte integrante



## Regione Lombardia

### **IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA**

**RICHIAMATO** il Programma Regionale di Sviluppo della XII legislatura, approvato dal Consiglio Regionale, con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che prevede, all'ambito strategico 6.3 lo "Sport e grandi eventi", il potenziamento degli impianti e delle infrastrutture sportive (obiettivo 6.3.3);

**VISTA** la Legge Regionale 1/10/2014, n. 26: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare:

- l'articolo 1, che alla lettera h), prevede tra le finalità la "promozione dell'attrattività dei territori montani, dell'escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di piste di sci e impianti di risalita";
- l'articolo 3, che al comma 2 lettera j), prevede il "sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all'adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste";

**VISTI** i regolamenti (UE) della Commissione:

- n. 2014/651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, che si applica fino al 31 dicembre 2026;
- n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione Europea agli aiuti "de minimis", e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE:**

- le decisioni (UE) C (2002) 599 fin in data 27/02/2002 - Aiuto di Stato n. 376/2001 «Italia - Regime di aiuti in favore degli impianti a fune» e (UE) C (2004)4764 fin in data 14/12/2004 - Aiuto di Stato N. 476/2004 «Italia – Impianti a fune di Prada - Costabellia», dalle quali risulta che sono considerati impianti di interesse locale gli impianti il cui finanziamento non altera la concorrenza o gli scambi intracomunitari, gli impianti ubicati in stazioni di sport invernali con meno di 3



## Regione Lombardia

impianti e con impianti di lunghezza inferiore a 3 km, oppure che presentano le seguenti caratteristiche: il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass venduti e il numero di letti commerciali disponibili è inferiore o pari a 2.000, e come da Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C262/01), con particolare riferimento al punto 197 (riportante esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri), lettera h);

- la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea (2016/C 262/01), nella Commissione ricorda "i diversi elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato: la sussistenza di un'impresa, l'imputabilità della misura allo Stato, il suo finanziamento tramite risorse statali, il conferimento di un vantaggio, la selettività della misura e i suoi effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri";

### VISTE:

- le Deliberazioni di Giunta regionale n. X/7108 del 25/09/2017 e D.g.r. n. X/4091 del 21/12/2020 in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi), ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55 (regime di aiuto SA. 60703);
- la D.G.R. XII/1275 del 13/11/2023 che ha prorogato la scadenza del regime di aiuto SA. 60703 fino al 31/12/2026, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 70.000.000,00 a € 140.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con le precedenti Deliberazioni;
- la comunicazione della citata D.G.R. XII/1275 del 13/11/2023 a seguito della quale la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuti n. SA.111486 in data 05/01/2024 con scadenza 31/12/2026;
- la D.G.R. n. XII/2078 del 25/03/2024 con la quale è stata adeguata la DGRXII/1275 del 13/11/2023 alle "misure di finanziamento inquadrate nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 a seguito dell'approvazione del Regolamento (UE) n. 2831/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis";

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. XII/6094 del 04/05/2026 "criteri per l'assegnazione dei contributi in conto corrente per il sostegno alla gestione in sicurezza degli impianti di risalita e delle piste da sci nei comprensori sciistici lombardi, per le stagioni sciistiche 2025/2026 e 2026/2027", che relativamente all'attuazione del bando innevamento per la stagione sciistica 2025-2026, ha:

- demandato al Dirigente competente, entro il 15 luglio 2026, l'emanazione del bando attuativo relativamente alla stagione 2025/2026 (Bando Innevamento



## Regione Lombardia

2026), i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo, nonché le scadenze per gli adempimenti amministrativi in attuazione dei criteri approvati dalla Deliberazione (Allegato A) e nel rispetto dei tempi del procedimento previsti dalla D.G.R. n. XI/5500 del 02/08/2016 "Semplificazione dei bandi regionali: determinazioni e strumenti a supporto" e seguenti;

- destinato al Bando una dotazione finanziaria di € 1.400.000 euro a copertura delle spese sostenute nella stagione 2025/2026, la cui copertura è garantita sul capitolo 6.01.104.12002 "Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci", che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:
  - 600.000,00 euro a valere sul Bilancio 2026;
  - 800.000,00 euro a valere sul Bilancio 2027;

### **CONSIDERATO** che:

- gli impianti di risalita e le piste da sci rappresentano un importante fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino, soprattutto nel periodo invernale, ed una rilevante fonte di occupazione per i comprensori montani lombardi;
- gli impianti a fune, secondo la prassi decisionale della Commissione Europea, sono inquadrabili come infrastrutture finalizzate allo sport che possono essere talora destinate a soddisfare esigenze generali di trasporto;

### **CONSIDERATO** inoltre che:

- le società di gestione degli impianti di risalita hanno sostenuto negli anni e continuano a sostenere costi di gestione crescenti per garantire un adeguato livello di innevamento artificiale che assicuri livelli di agibilità delle piste in condizioni di sicurezza anche attraverso il massiccio impiego degli impianti di innevamento programmato a fronte di situazioni climatiche comportanti la carenza di neve naturale;
- i costi maggiormente rilevanti sono costituiti dalle spese sostenute per i consumi energetici, per i consumi di carburante dei mezzi atti alla sistemazione e battitura delle piste e per i costi di approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata;

**VISTO** il "Bando Innevamento 2026 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente – stagione sciistica 2025/2026" allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale sono definiti le modalità e i termini per la presentazione delle domande, le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, in attuazione dei criteri di cui alla D.G.R. XII/ 6094 del 04/05/2026 ed in continuità con le analoghe misure attivate nelle annualità precedenti;



## Regione Lombardia

**RITENUTO** che i contributi, in attuazione della XII/ 6094 del 04/05/2026, sono assegnati - fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente – mediante l'applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto delle D.G.R. n. XII/1275 del 13/11/2023 e del suo adeguamento D.G.R. n. XII/2078 del 25/03/2024 e del regime SA.111486:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

**DATO ATTO** che:

- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023:
  - non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (UE) 2831/2023;
  - non sono concessi ai soggetti beneficiari che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i."
  - in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, saranno concessi per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2014/651 del 17/06/2014:
  - non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 2014/651, in quanto applicabile;
  - non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno



## Regione Lombardia

provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale;

**DATO ATTO** che il contributo non è concesso ai soggetti giuridici che, anche per tramite dei propri legali rappresentanti:

- siano stati condannati per illecito sportivo da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nei 3 (tre) anni precedenti la presentazione della domanda per il bando in oggetto;
- siano stati condannati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza per l'uso di sostanze dopanti nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il bando in oggetto;
- siano stati sanzionati da CONI e Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza, nei 5 (cinque) anni precedenti la presentazione della domanda per il presente bando, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI.

**CONSIDERATO** che il Regolamento n. 2023/2831 definisce all'art. 2 (definizioni) l'"impresa unica" come l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

**DATO ATTO** che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:

- attesti di non operare nei settori esclusi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
- attesti di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o altra procedura estintiva equivalente prevista dalla normativa vigente, ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", e successive modifiche e integrazioni;



## Regione Lombardia

- informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell'arco dei tre anni in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti;
- relativamente alla definizione di impresa unica,
  - informi sull'eventuale influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - informi sul controllo esercitato da un'impresa azionista o socia di un'altra impresa, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

**DATO ATTO** che, qualora l'importo dell'aiuto individuale “de minimis” sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, tale aiuto sarà concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Decreto Ministeriale 115/2017;

**DATO ATTO** che i soggetti beneficiari del contributo ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di:

- non operare nei settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 2, par. 1, punto 18 del suddetto Regolamento (UE);
- non essere stato destinatario di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 2015/1589 in tema di aiuti illegali e che non ha provveduto al rimborso o non ha depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale.

**DATO ATTO** che, nel caso di contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, dovrà essere garantita l'intensità massima di aiuto nel limite dell'80% dei costi ammissibili, tenuto conto di tutti gli altri contributi pubblici a valere sulle stesse spese ammissibili inquadrati come aiuti;

### VISTI:

- la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”;
- il Decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e



## Regione Lombardia

agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

**DATO ATTO** che, ai fini dell'adozione del provvedimento di individuazione dei soggetti ammessi al contributo, degli importi rispettivamente assegnati e dei soggetti eventualmente non ammessi, si procederà pertanto:

- alle verifiche di cui agli artt. 13, 14 e 15 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto Decreto Ministeriale 115/2017 dell'aiuto individuale mediante il codice di concessione COR;

**RITENUTO** quindi di procedere, in attuazione dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. XII/6094 del 04/05/2026, all'approvazione del "Bando Innevamento 2026 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innestate artificialmente – stagione sciistica 2025/2026", allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**VISTA** la comunicazione del 13/07/2026 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del Bando, di cui all'Allegato G alla D.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

**VISTI** gli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

**VISTA** la Legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi";

**VISTO** l'art. 9 del D.lgs. del 27/11/2025 n. 184 "codice degli incentivi, in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2 lettera b), della legge 27 ottobre 2023 n. 160";

**VISTO** l'art. 8 della L.R. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito



## Regione Lombardia

istituzionale;

**DATO ATTO** altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dal citato Decreto n. XI/6094 del 04/05/2026 (entro 15 luglio 2026);

**VISTA** la L.R. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

**VISTA** la L.R. n. 20/2008 e le successive modifiche ed integrazioni, ed i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Unità Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così come individuate dalla D.g.r. N. XII/ 5918 del 30/03/2026;

**RAVVISATO** di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sulla piattaforma Bandi e Servizi;

Per le motivazioni sopra espresse

### DECRETA

1. di approvare il “Bando Innevamento 2026 per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci lombarde innevate artificialmente – stagione sciistica 2025/2026” Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando è pari a 1.400.000,00 euro a valere sul capitolo 6.01.104.12002 “Contributi per la gestione e l'esercizio degli impianti di risalita e per la sicurezza delle piste da sci”, che presenta la necessaria disponibilità sulle seguenti annualità:
  - 600.000,00 euro a valere sul Bilancio 2026;
  - 800.000,00 euro a valere sul Bilancio 2027;così come esplicitato nelle premesse;
3. di prevedere che il Bando e i relativi contributi, fatti salvi i casi che, a seguito di una motivata valutazione caso per caso, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante



## Regione Lombardia

dalla documentazione del richiedente – mediante l'applicazione di una delle seguenti due procedure che il richiedente stesso dovrà scegliere e indicare nella domanda, nel rispetto delle D.G.R. n. XII/1275 del 13/11/2023 e del suo adeguamento D.G.R. n. XII/2078 del 25/03/2024 e del regime **SA.111486** in data 05/01/2024 – **CAR 28268**, nel rispetto del:

- a. Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7-b e 9) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);
  - b. Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti "de minimis", con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);
  5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

La Dirigente  
ANNAMARIA RIBAUDO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.